

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/708 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2022

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, acido acetico, acetonifen, solfato di alluminio e ammonio, fosforo di alluminio, silicato di alluminio, beflubutamid, bentiavalicarb, boscalid, carburo di calcio, captan, cimoxanil, dimetomorf, dodemorf, etefon, etilene, estratto di *melaleuca alternifolia*, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, fluoxastrobin, flurocloridone, folpet, formetanato, acido gibberellico, gibberelline, proteine idrolizzate, solfato di ferro, fosforo di magnesio, metam, metamitron, metazaclor, metribuzin, milbemectin, phenmedipham, pirimifosmetile, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di colza, oli vegetali/olio di menta verde, propamocarb, proquinazid, prothioconazole, piretrine, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, s-metolachlor, feromoni di lepidotteri a catena lineare, sulcotrione, tebuconazolo e urea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione<sup>(2)</sup> elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, mentre la parte B di detto allegato elenca le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/745 della Commissione<sup>(3)</sup> ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva flurocloridone fino al 31 maggio 2022. Il suddetto regolamento ha inoltre prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive beflubutamid, bentiavalicarb, boscalid, captan, dimetomorf, etefon, fluoxastrobin, folpet, formetanato, metazaclor, metribuzin, milbemectin, phenmedipham, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole e s-metolachlor fino al 31 luglio 2022 e delle sostanze attive solfato di alluminio e

<sup>(1)</sup> GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/745 della Commissione, del 6 maggio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive solfato di alluminio e ammonio, silicato di alluminio, beflubutamid, bentiavalicarb, bifenazato, boscalid, carbonato di calcio, captan, biossido di carbonio, cimoxanil, dimetomorf, etefon, estratto di *melaleuca alternifolia*, famoxadone, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, flumiossazina, fluoxastrobin, flurocloridone, folpet, formetanato, acido gibberellico, gibberelline, heptamaloxylglucan, proteine idrolizzate, solfato di ferro, metazaclor, metribuzin, milbemectin, *Paecilomyces lilacinus* ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, oli vegetali/olio di colza, idrogenocarbonato di potassio, propamocarb, prothioconazole, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, s-metolachlor, feromoni di lepidotteri a catena lineare, tebuconazolo e urea (GU L 160 del 7.5.2021, pag. 89).

ammonio, silicato di alluminio, cimoxanil, estratto di *melaleuca alternifolia*, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, acido gibberellico, gibberelline, proteine idrolizzate, solfato di ferro, oli vegetali/olio di colza, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, feromoni di lepidotteri a catena lineare, tebuconazolo e urea fino al 31 agosto 2022. Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/195 della Commissione <sup>(4)</sup> ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva aclonifen fino al 31 luglio 2022 e i periodi di approvazione delle sostanze attive estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, acido acetico, fosforo di alluminio, carburo di calcio, dodemorf, etilene, fosforo di magnesio, metamitron, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di menta verde, piretrine e sulcotrione fino al 31 agosto 2022. Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2069 della Commissione <sup>(5)</sup> ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva proquinazid fino al 31 luglio 2022.

- (3) La scadenza dell'approvazione della sostanza attiva metam è fissata al 30 giugno 2022, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 359/2012 della Commissione <sup>(6)</sup>.
- (4) Le domande di rinnovo dell'approvazione di tali sostanze attive sono state presentate in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione <sup>(7)</sup>. Nonostante il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 sia stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione <sup>(8)</sup>, le disposizioni stabilite in tale regolamento relative al rinnovo dell'approvazione di dette sostanze attive continuano ad applicarsi in conformità all'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740.
- (5) Dato che la valutazione di tali sostanze attive è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto necessario prorogare i periodi di approvazione di dette sostanze per lasciare il tempo necessario a completare la valutazione.
- (6) Occorre inoltre prorogare i periodi di approvazione delle sostanze attive solfato di alluminio e ammonio, cimoxanil, dimetomorf, etefon, fluoxastrobin, folpet, formetanato, acido gibberellico, gibberelline, metribuzin, milbemectin, phenmedipham, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole e s-metolachlor per lasciare il tempo necessario a effettuare una valutazione delle potenziali proprietà di interferente endocrino di tali sostanze attive secondo la procedura di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.
- (7) La Commissione, nei casi in cui deve adottare un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento non viene rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se posteriore, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. La Commissione, nei casi in cui deve adottare un regolamento che prevede il rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento, si adopera per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/195 della Commissione, del 3 febbraio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive elencate nella parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 686/2012 (programma di rinnovo AIR IV) (GU L 31 del 4.2.2017, pag. 21).

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2069 della Commissione, del 13 novembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive flonicamid (IKI-220), metalaxil, penoxsulam e proquinazid (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 51).

<sup>(6)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 359/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, che approva la sostanza attiva metam, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 1).

<sup>(7)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

<sup>(8)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione, del 20 novembre 2020, che stabilisce le disposizioni necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (GU L 392 del 23.11.2020, pag. 20).

- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

## ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1. la parte A è così modificata:

- 1) alla riga 88 (Phenmedipham), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 luglio 2023»;
- 2) alla riga 97 (S-metolachlor), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 luglio 2023»;
- 3) alla riga 110 (Milbemectin), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 luglio 2023»;
- 4) alla riga 142 (Etefon), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 luglio 2023»;
- 5) alla riga 145 (Captan), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 luglio 2023»;
- 6) alla riga 146 (Folpet), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 luglio 2023»;
- 7) alla riga 147 (Formetanato), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 luglio 2023»;
- 8) alla riga 150 (Dimetomorf), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 luglio 2023»;
- 9) alla riga 152 (Metribuzin), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 luglio 2023»;
- 10) alla riga 154 (Propamocarb), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 luglio 2023»;
- 11) alla riga 156 (Pirimifosmetile), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 luglio 2023»;
- 12) alla riga 158 (Beflubutamid), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 luglio 2023»;
- 13) alla riga 163 (Benthiavalicarb), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 luglio 2023»;
- 14) alla riga 164 (Boscalid), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 luglio 2023»;
- 15) alla riga 166 (Fluoxastrobin), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 luglio 2023»;
- 16) alla riga 168 (Prothioconazole), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 luglio 2023»;
- 17) alla riga 215 (Aclonifen), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 luglio 2023»;
- 18) alla riga 217 (Metazaclor), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 luglio 2023»;
- 19) alla riga 218 (Acido acetico), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2023»;
- 20) alla riga 219 (Solfato di alluminio e ammonio), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2023»;
- 21) alla riga 220 (Silicato di alluminio), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2023»;
- 22) alla riga 223 (Carburo di calcio), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2023»;
- 23) alla riga 227 (Etilene), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2023»;
- 24) alla riga 228 (Estratto di *melaleuca alternifolia*), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2023»;
- 25) alla riga 229 (Residui di distillazione dei grassi), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2023»;

- 26) alla riga 230 (Acidi grassi da C7 a C20), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2023»;
  - 27) alla riga 232 (Acido gibberellico), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2023»;
  - 28) alla riga 233 (Gibberelline), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2023»;
  - 29) alla riga 234 (Proteine idrolizzate), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2023»;
  - 30) alla riga 235 (Solfato di ferro), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2023»;
  - 31) alla riga 241 (Oli vegetali/olio di chiodi di garofano), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2023»;
  - 32) alla riga 242 (Oli vegetali/olio di colza), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2023»;
  - 33) alla riga 243 (Oli vegetali/olio di menta verde), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2023»;
  - 34) alla riga 246 (Piretrine), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2023»;
  - 35) alla riga 247 (Sabbia di quarzo), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2023»;
  - 36) alla riga 248 (Olio di pesce), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2023»;
  - 37) alla riga 249 (Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2023»;
  - 38) alla riga 255 (Feromoni di lepidotteri a catena lineare), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2023»;
  - 39) alla riga 257 (Urea), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2023»;
  - 40) alla riga 260 (Fosfuro di alluminio), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2023»;
  - 41) alla riga 262 (Fosfuro di magnesio), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2023»;
  - 42) alla riga 263 (Cimoxanil), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2023»;
  - 43) alla riga 264 (Dodemorf), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2023»;
  - 44) alla riga 265 (Esteri metilici dell'acido 2,5-Diclorobenzoico), sesta colonna, (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2023»;
  - 45) alla riga 266 (Metamitron), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2023»;
  - 46) alla riga 267 (Sulcotrione), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2023»;
  - 47) alla riga 268 (Tebuconazolo), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2023»;
  - 48) alla riga 302 (Proquinazid), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla seguente: «31 luglio 2023»;
  - 49) alla riga 354 (Flurocloridone), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 maggio 2023».
2. Nella parte B, alla riga 22 (Metam), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 giugno 2023».
-